

L'ASSEMBLEA DELL'OCF, RIUNITA NELLA SEDUTA DEL 10.06.2017,

- Esaminati i pareri del collegio dei revisori dei conti e la delibera del plenum del CNF;
- richiamata la precedente delibera del 12.5.2017 di OCF;
- considerato che il CNF ha ribadito la posizione precedentemente espressa e che aveva originato la suddetta delibera del 12.5.2017;
- ritenuto che le argomentazioni dei revisori dei conti del CNF non siano giuridicamente condivisibili, perché in contrasto con l'impianto normativo di cui al titolo III della L. 247/2012 (O.F.),
- visti in particolare gli artt. 24, 35 (anche con riferimento alla lett. u- del primo comma) e 39 O.F.
- visto lo Statuto Congressuale,

DELIBERA

- 1) In ragione della posizione espressa dai revisori dei Conti che esclude che il CNF sia assoggettato alle delibere congressuali, di richiedere al CNF, ai fini della corretta articolazione del concerto previsto dalla legge e dallo Statuto, una formale presa di posizione in merito alla coerenza nei suoi confronti delle deliberazioni congressuali cui invece l'OCF è statutariamente e funzionalmente tenuto a prestare esecuzione;
- 2) Conseguentemente, nell'ambito della presa di posizione di cui al punto che precede, di richiedere al CNF di inserire i costi congressuali e di funzionamento di OCF tra le proprie spese correnti nel bilancio di previsione dell'anno 2018 condividendo in tal caso sin d'ora la possibilità, stante le problematiche inerenti alla fase transitoria, di individuare per l'anno 2017 una soluzione ponte, che preveda l'incasso del contributo con le modalità attualmente indicate dal CNF;
- 3) In caso di mancata adesione all'invito di cui al punto 2), di richiedere al CNF di demandare, unitamente ad OCF, la risoluzione della questione inerente alla possibilità di assumere le spese di funzionamento del Congresso e di OCF nelle proprie spese correnti ad un giurista di conclamata competenza e chiara fama in materia, scelto congiuntamente;
- 4) In caso di mancata adesione del CNF anche a tale richiesta, dare mandato all'Ufficio di Coordinamento di richiedere autonomamente un parere in merito, ad un giurista di conclamata competenza e chiara fama in materia;
- 5) Dare mandato, sin d'ora e senza ulteriori formalità assembleari, all'Ufficio di Coordinamento di richiedere a norma dell'art. 3 comma VIII dello Statuto, ove il CNF non aderisse all'invito di cui sopra e non si trovasse comunque una soluzione alle problematiche giuridiche implicate dalla questione entro il corrente mese di giugno, la convocazione di una sessione ulteriore del Congresso sull'oggetto, atteso il fatto che ne risulta messo in crisi l'intero sistema deliberato a Rimini, riferendone l'Ufficio alla prossima seduta;



Organismo Congressuale Forense

- 6) Dare mandato all'Ufficio di Coordinamento di tenere costantemente informati i COA, i Delegati Congressuali e tramite i COA l'Avvocatura italiana dell'evolversi della situazione;
- 7) Sospendere in ogni caso, fino alla risoluzione delle problematiche insorte in merito, ogni operazione di incasso della somme di dotazione dell'OCF con l'imputazione datane attualmente dal CNF.

Il Segretario
Avv. Giovanni Malinconico

Il Coordinatore
Avv. Antonio F. Rosa